

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 11-4813

**Intesa 2022/2024 rep. n. 224/CSR del 3.11.2021, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, stipulata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalita' degli accordi di programma in attuazione del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., art. 43 "Residenze"- Approvazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero della Cultura.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;

- con legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni in materia di beni e attività culturali che, con riferimento all'oggetto del presente provvedimento, prevedono:

a) all'art. 2 (Finalità) che la Regione, in armonia, fra l'altro, con lo Stato, orienta le proprie politiche culturali ed azioni per favorire e sostenere l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;

b) all'art. 3 (Obiettivi), comma d) che la Regione, nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e di intervento, attribuisce particolare importanza alla "promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione";

c) all'art. 4 (Funzioni della Regione), comma 1, che la "Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo (...) anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i diversi livelli istituzionali, previa intesa o accordo"; in particolare, in forza del comma 2, lett. b) del richiamato articolo "coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale" e alla lettera d) la Regione "attua propri progetti culturali (...) favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi";

d) all'art. 7, comma 1, lett. b), punto 1) e punto 3) della medesima legge, fra "gli strumenti di intervento" individuati "per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3", espressamente richiamati dal comma 1 del succitato articolo, prevede il ricorso a "intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni" e il "convenzionamento" e la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura";

e) al Capo IV (Attività Culturali e di Spettacolo), all'art. 30 (Ambiti di intervento), comma 3, che la Regione perseguendo l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte, "favorisce lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea;

- la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, all'art. 55, comma 4, prevede che “il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6 della legge regionale 11/2018, ha decorrenza dal triennio 2022-2024 e viene approvato nei tempi e con le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo”;

- nelle more dell'adozione del nuovo programma triennale della cultura 2022-2024 e ai sensi dell'art. 43 (Norma transitoria) della legge regionale 11/2018, che stabilisce che gli strumenti di programmazione restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti, il vigente Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”, al paragrafo “La Pubblica Amministrazione e gli Accordi tra P.A.”, a pagina 12, sottolinea che “il potenziamento dei rapporti, delle intese e collaborazioni con i diversi livelli istituzionali della Pubblica Amministrazione (Regioni, Enti Locali, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) è uno degli strumenti principali per consolidare le politiche culturali sul territorio e ottimizzare e qualificare l'utilizzo delle risorse pubbliche mettendole a sistema in un coordinamento degli interventi. L'individuazione di un terreno di intervento comune, e di specifici obiettivi condivisi, la messa a sistema dell'impiego delle rispettive risorse e gli accordi sulle modalità del loro utilizzo e sulle procedure di verifica e controllo, sono alcuni degli elementi che si reputano virtuosi all'interno dell'attività di concertazione. Il Piano triennale 2018-2020 conferma la programmazione degli interventi, attraverso la definizione di accordi e intese con i diversi partner istituzionali: (...) III) a livello nazionale, si punta al consolidamento dei rapporti fra le Regioni e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha già generato una costruttiva fase di confronto da cui sono scaturite prospettive di concreta intesa nella realizzazione di progetti diffusi sul territorio nazionale, che pongono le Regioni in una dimensione di collaborazione che produce benefici anche per gli operatori di settore coinvolti, inseriti in prospettive di distribuzione e scambio di esperienze”;

- il sopra citato Programma di Attività 2018-2020, a pagina 38-39 contiene, inoltre, uno specifico paragrafo dedicato alle Intese Stato/Regioni e al sistema virtuoso di collaborazione interistituzionale rappresentato dalle Residenze Artistiche;

- l'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e l'art. 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, hanno previsto la stipula di specifici accordi, definiti “Accordi di Programma Interregionali Triennali” con le Regioni su progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, intese quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;

- la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell'applicazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 (a cui è seguita la D.G.R. n. 17-1539 del 08.06.2015 di approvazione del relativo “Accordo di programma” attuativo) e della successiva Intesa sancita nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 (a cui è seguita la D.G.R. n. 20-6717 del 06.04.2018 di approvazione del relativo “Accordo di programma” attuativo) ha comportato un'estensione del triennio 2018/2020 anche per l'anno 2021, così come

deciso con l'Intesa sancita nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021, in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;

- in particolare, a seguito di tale ultima Intesa, con la D.G.R. n. 28-3603 del 23.07.2021 è stata prevista l'estensione, per l'anno 2021, dell'Accordo di programma 2018-2020, a fronte delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza, considerando dunque l'annualità 2021 quale anno ponte nel corso del quale finanziare i beneficiari individuati attraverso avvisi pubblici per il triennio 2018/2020, recependo quindi modifiche e integrazioni all'accordo stesso per l'anno 2021.

Preso atto che:

- l'Intesa, sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 novembre 2021 con numero di repertorio 224/CSR:

- prevede accordi di programma, redatti secondo lo schema di accordo allegato all'Intesa stessa, da sottoscrivere singolarmente tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e le Regioni interessate per il triennio 2022/2024,
- pianifica le attività propedeutiche alla stipula degli Accordi e alla pubblicazione dei bandi,
- chiarisce il significato del termine Residenza nella fattispecie, distinguendo tra "Centri di residenza" e "Residenze per artisti nei territori",
- stabilisce finalità e obiettivi della collaborazione interistituzionale,
- definisce le caratteristiche dei "Centri di residenza" e delle "Residenze per artisti nei territori", nel rispetto delle linee guida, dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione condivisi dal MiC e dalla Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa, così come da allegato allo schema di Accordo di programma,
- sancisce il principio del cofinanziamento Stato-Regioni/Province autonome: lo schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2022, che specifica l'intervento economico di ciascuna Regione/Provincia Autonoma e il riparto delle risorse statali, approvato dal tavolo tecnico congiunto Regioni/Autorità di Governo in data 28 febbraio 2022, e, nell'ambito del più generale riparto delle risorse statali che compongono il Fondo Unico per lo Spettacolo, già sottoposto ed approvato dal Consiglio Superiore dello Spettacolo, ha previsto, per la Regione Piemonte per il 2022, un intervento complessivo di Euro 462.500,00, di cui una quota a carico del Ministero della Cultura pari ad Euro 227.500,00 ed una quota a carico della Regione Piemonte pari ad Euro 235.000,00.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Settore Promozione delle attività culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta quanto segue:

- lo schema di accordo di cui sopra definito "Accordo di Programma interregionale triennale come da Intesa 2022/2024 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. Accordo di programma con la Regione Piemonte" da sottoscrivere con il Ministero della Cultura, determina i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, dell'Intesa sopra richiamata, nonché l'investimento economico delle parti, subordinato alla conferma delle risorse, pari ad Euro 227.500,00 a carico del Ministero della Cultura ed Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte, e all'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali;

- con nota del 15 novembre 2021, prot. n. 1232, l'Assessore regionale alla Cultura, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'Intesa sopra richiamata, ha comunicato l'intenzione della Regione Piemonte di aderire all'Accordo di programma interregionale 2022/2024;

- il Direttore Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 949-P del 2 febbraio 2022, in attuazione dell'Intesa in argomento ed in riferimento alla pianificazione indicata all'art. 2, comma 1, della stessa, ha comunicato che "l'Amministrazione ha ricevuto per il triennio 2022/2024 manifestazioni di interesse a stipulare accordi di programma da parte di 18 Regioni e Province Autonome, con l'adesione di 3 nuove Regioni rispetto al precedente triennio. (...) Questa Amministrazione sulla base delle risorse del FUS per l'annualità 2022, stima di poter previsionalmente destinare all'attuazione dell'art. 43. "Residenze", un incremento pari a circa il 40% dello stanziamento relativo all'annualità 2021. (...) Parte di questa cifra sarà finalizzata anche al sostegno delle attività previste dell'art. 2 comma 5 della suddetta Intesa, più precisamente, alle attività di comunicazione, monitoraggio ed all'organizzazione di almeno un incontro annuale dedicato all'analisi dell'andamento degli Accordi di Programma e alle tematiche individuate tra Stato e Regioni e Province Autonome";

- con nota del 9 febbraio 2022, prot. n. 975, il Responsabile del Settore regionale competente all'attuazione dell'Intesa, così come previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Intesa stessa, ha trasmesso, fatta salva la disponibilità di risorse sul competente capitolo del bilancio regionale, il progetto che la Regione Piemonte intende realizzare nel triennio 2022-2024, che prevede:

- una conferma delle linee progettuali dei precedenti trienni 2015/2017 e 2018/2020,
- l'individuazione di un "Centro di residenza", da selezionarsi attraverso specifico avviso pubblico, che, in considerazione delle tendenze in atto (sviluppo produttivo, di iniziative di promozione, di collaborazioni e articolazioni progettuali, di crescita di giovani artisti, di rapporti interregionali e internazionali), viene destinato al settore della danza,
- cinque progetti di "Residenza per artisti nei territori", da individuarsi attraverso procedura ad evidenza pubblica, rivolti ai comparti dello spettacolo dal vivo, di cui all'art. 31 delle l.r. 11/2018,
- un orientamento previsionale di investimento economico da parte della Regione Piemonte da destinarsi all'attuazione dell'Accordo per le annualità del triennio 2022/2024, di un importo annuo non inferiore a quanto stanziato nell'ultima triennalità, ossia pari ad Euro 235.000,00, di cui Euro 85.000,00 per il "Centro di residenza" ed Euro 150.000,00 per cinque progetti di "Residenza per artisti nei territori", a fronte del rispettivo impegno economico destinato a tali progetti dal Ministero della Cultura;

- della necessità di procedere, così come previsto all'art. 2, comma 6, dell'Intesa sopra richiamata, alla firma dell'Accordo definito "Accordo di Programma interregionale triennale come da Intesa 2022/2024 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. Accordo di programma con la Regione Piemonte", che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), entro il 31 marzo 2022;

- per la copertura della spesa complessiva di Euro 462.500,00 derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui al punto precedente, di cui Euro 227.500,00 a carico del Ministero della Cultura ed Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte, relative all'anno 2022, si demanda a successivi provvedimenti da adottarsi a seguito dell'approvazione del bilancio finanziario regionale 2022/2024 e comunque nei limiti delle risorse che saranno disponibili nello stesso;

- per la copertura delle spese relative all'Accordo di Programma in esame annualità 2023 e 2024 si demanda a successivi provvedimenti da adottarsi a seguito dell'approvazione del rispettivo bilancio finanziario regionale e nei limiti delle risorse che saranno disponibili nello stesso;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, subordinatamente alle disponibilità delle risorse di cui ai punti precedenti, l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi, compresa l'adozione degli Avvisi Pubblici per la selezione del "Centro di residenza" e delle cinque "Residenze per artisti nei territori", sulla base di quanto stabilito nell'accordo in oggetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo schema di Accordo di programma in questione, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), secondo quanto descritto in precedenza.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 recante "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- la D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di Attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";
- la D.G.R. n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti immediati e diretti sul bilancio regionale, fermo restando che gli oneri deriveranno a seguito dell'approvazione del bilancio finanziario regionale per gli anni 2022/2024 e nei limiti delle risorse che saranno disponibili nello stesso per ciascun anno di riferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale

*delibera*

- di approvare lo schema di accordo definito "Accordo di Programma interregionale triennale come da Intesa 2022/2024 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. Accordo di programma con la Regione Piemonte", allegato alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile della Direzione regionale Cultura e Commercio la sottoscrizione dell'Accordo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti immediati e diretti sul bilancio regionale, fermo restando che gli oneri per gli anni 2022/2024 deriveranno a seguito dell'approvazione del rispettivo bilancio finanziario regionale, nei limiti delle risorse che saranno disponibili nello stesso, e dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
- di demandare alla direzione regionale cultura e commercio, subordinatamente alla disponibilità delle risorse di cui al punto precedente, l'adozione dei provvedimenti attuativi di quanto previsto

dall'Accordo, compresa l'adozione degli Avvisi Pubblici per la selezione del "Centro di residenza" e delle cinque "Residenze per artisti nei territori".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE COME DA INTESA  
2022/2024 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA  
DALL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e SS.MM.  
ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE**

*VISTI*

- L'Intesa sancita il 3/11/2021 Rep. N. 224/CRS tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 1, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 8 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 1, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 1 dicembre 2021, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per il triennio 2022/2024;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota FUS da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 2 dell'Intesa;
- La quota del FUS destinata all'attuazione dell'articolo 43 "Residenze" e pari a euro **2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00)** come da d.M. del 25 febbraio 2022, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;
- La tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data **28 febbraio 2022** e nella quale si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;

*CONSIDERATO che*

Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 3 novembre 2021;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente schema di Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

*TRA*

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Antonio Parente

*E*

La **Regione Piemonte**, d'ora in avanti Regione, aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2014 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del **10/02/2022** prot. **1454**, con sede in Torino, P.zza **Castello, 165**, cap. 10122, C.F. **80087670016** nella persona del Direttore della Direzione Cultura e Commercio - dott. ssa Raffaella Tittone

di seguito denominate "Le Parti".

#### **Art. 1 Oggetto e durata**

- 1 Il presente Accordo di programma (di seguito "**Accordo**") è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del "**Centro di Residenza**" e delle "**Residenze per Artisti nei territori**" (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
- 2 Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
- 3 Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to A).
- 4 I "Centri di residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 4 dell'Intesa, fermo restando base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 1 dell'Intesa.
- 5 Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di "Residenze per artisti nei territori" così come definite nell'art. 4, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
  - 5.a n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
  - 5.b n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti



5.c n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

- 6 Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
- 7 Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

## **Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi**

- 1 Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall’Intesa, il MiC/DGS e la Regione, sottoscrivono il presente Accordo.
- 2 Il cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro **227.500,00** per parte Regione pari a Euro **235.000,00**.
- 3 Nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa.
- 4 I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; i bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.  
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento.
- 5 Come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa.
- 6 Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
- 7 L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
  - a anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione contenente l’elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
  - b saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
  - c Il MiC/DGS trasferisce l’erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione;
- 8 La Regione aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell’Intesa.

## **Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio**

- 1 Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all'articolo 43 "Residenze" di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;
- 2 Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS.
- 3 Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
- 4 Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all'articolo 9 dell'Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.

#### **Art. 4 – Riduzioni e revoche**

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
- 3 Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente dall'Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
- 4 Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione il MiC/DSG con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

#### **Art. - 5 Comunicazione**

- 1 Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale [www.residenzeartistiche.it](http://www.residenzeartistiche.it), del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering.

#### **Art. - 6 Clausola di salvaguardia**

- 1 L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

### **Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo**

- 1 Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

### **Art. 8 – Risoluzione delle controversie**

- 1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
- 2 In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 3 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC  
Direzione Generale Spettacolo  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio PARENTE

REGIONE PIEMONTE  
Direzione Cultura e Commercio  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Raffaella Tittone